




COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 5

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "IMPEGNO AD ASSUMERE LA BOZZA DI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI A MICRO E PICCOLE MEDIE
IMPRESE ARTIGIANE ED ESERCIZI DI VICINATO CHE SI INSEDIANO NEL TERRITORIO
COMUNALE DEL COMUNE DI CUNEO" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI
ISOARDI MANUELE E CINA SILVIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE.IT) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE


- con PEC trasmessa alla PEC ufficiale del comune il 23/07/2018 indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Commissione consiliare Statuto e Regolamenti abbiamo presentato una bozza di regolamento per la concessione di benefici a micro e piccole imprese artigiane ed esercizi di vicinato che si insediano nel territorio comunale del comune di Cuneo;
- tale regolamento ha per finalità quella di incentivare la creazione di nuove attività commerciali, anche in base all'art. 11 dello Statuto Comunale, di favorire l'occupazione; di diminuire il numero di locali sfitti, di favorire l'insediamento di nuove attività produttive tramite riduzioni fiscali per iniziative legate a pubblicità e marketing territoriale (cosap e Pubbliche Affissioni) e sulla Tari nei primi due anni di attività;
- tale Regolamento andrebbe anche nella direzione di evitare la sparizione di mestieri artigiani tradizionali che rappresentano tradizioni secolari nell'artigianato italiano, di incentivare la cultura dell'economia del territorio in particolare le MPI (micro e piccola impresa), di incrementare la qualità del commercio nella città di Cuneo tramite la vendita di prodotti tipici e a denominazione d'origine, di aumentare la competitività economica del comune di Cuneo;
- nel Consiglio Comunale di dicembre 2018 veniva presentata una interpellanza a risposta orale per chiedere al Sindaco e alla Giunta quando fosse prevista la calendarizzazione nella Commissione VII[^] di tale bozza di regolamento, eventualmente congiunta con le altre competenti Commissioni;
- abbiamo sollecitato più volte il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco ed il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti affinché venisse messa in discussione tale proposta;

CONSIDERATO CHE

il Regolamento comunale non prevede un tempo limite per la discussione dei Regolamenti proposti dai Consiglieri e che la proposta in oggetto ha avuto tutto il tempo di seguire l'iter previsto dall'art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede al comma 2 che "La proposta di deliberazione, formulata per iscritto (...) è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.L. 267/2000 (.....)";

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

- farsi carico della nostra proposta di Regolamento allegata, sovrintendendo alla corretta applicazione dell'art. 10, (sempre che la verifica tecnica non sia già avvenuta e che noi non ne siamo stati informati);
- farsi promotori presso i Presidenti delle Commissioni interessate dal Regolamento affinché venga discusso entro un tempo ragionevole ma certo per la conclusione dell'iter, visto che è stato presentato già a luglio dello scorso anno.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI A MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE ED ESERCIZI DI VICINATO CHE SI INSEDIANO NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CUNEO

INDICE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Beneficiari

Articolo 3 Requisiti per l'ammissibilità

Articolo 4 Iniziative ammissibili e settori di intervento

Articolo 5 Obblighi del beneficiario

Articolo 6 Rinvio a normativa e regolamenti di settore

Articolo 7 Agevolazioni concedibili

Articolo 8 Concessione delle agevolazioni

Articolo 9 Cumulabilità con altre agevolazioni

Articolo 10 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

Articolo 11 Revoche

Articolo 12 Norma finanziaria

Articolo 1 – Finalità

Il Comune di Cuneo intende incentivare, in base anche all'articolo 11 dello Statuto Comunale, la creazione di nuove attività commerciali, in particolare connesse agli esercizi di vicinato, botteghe e laboratori artigiani e ha come obiettivi del seguente regolamento questi punti:

- Diminuire il tasso di disoccupazione.
- Diminuire il numero di fondi commerciali sfitti presenti sul territorio comunale.
- Favorire, per quanto possibile, l'insediamento di nuova attività produttive tramite riduzioni fiscali per iniziative legate a pubblicità e marketing territoriale (COSAP e Pubbliche Affissioni) e sulla TARI nei primi 2 (due) anni di attività, quando le spese sostenute da chi apre una nuova attività sono già alte di per sé visti gli obblighi di legge e di contratti di locazione che richiedono sovente caparra e/o fidejussioni.
- Evitare la sparizione di mestieri artigiani tradizionali che rappresentano tradizioni secolari nell'artigianato italiano.

- Disciplinare, tramite il seguente regolamento, la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel Comune di Cuneo, intendendo per esso l'intero territorio comunale, frazioni comprese.
- Incentivare la cultura dell'economia del territorio e tutelare l'economia locale, in particolare le MPI (micro e piccola impresa).
- Incrementare la qualità del commercio nella città di Cuneo tramite la vendita di prodotti tipici e a denominazione d'origine.
- Aumentare la competitività economica del comune di Cuneo e favorire nuovi investimenti su tutto il territorio comunale, salvo fatti gli equilibri del bilancio comunale.

Articolo 2 – Beneficiari

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate da non più di tre mesi. Le stesse debbono avere la sede operativa nel territorio comunale del Comune di Cuneo. Si intende agevolare, in particolare, l'insediamento delle MPI, micro e piccole imprese, le quali costituiscono un patrimonio economico fondamentale per il territorio comunale cuneese, oltre ad avere una funzione sociale importante, specie nel caso degli esercizi di vicinato e di attività artigiane con vendita diretta al pubblico.

Si intendono, in base alla Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE (GUUE L124 del 20.05.2003) ed al Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 (GU 238/2005) le seguenti definizioni per micro e piccola impresa:

- MICRO IMPRESA: meno di 10 dipendenti e fatturato e/o bilancio non superiori a 2 milioni di euro annui.
- PICCOLA IMPRESA: meno di 50 dipendenti e fatturato e/o bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

Si intende, in base all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 114/98, per esercizi di vicinato la seguente dicitura:

- ESERCIZI DI VICINATO: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

Per questi motivi, le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:

- SNC – società in nome collettivo
- SAS – società in accomandita semplice
- SRL – società a responsabilità limitata
- Singoli imprenditori e/o imprese individuali

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuate agli articoli 1 e 2 esistenti che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel territorio comunale di Cuneo o aperto una unità locale.

Essi devono:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese.
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
- c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- d) avere sede legale in Italia.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

1) le imprese che operano, anche parzialmente, nell'ambito delle seguenti attività:

- armi e munizioni, articoli militari, materiale esplosivo inclusi fuochi d'artificio
- articoli per adulti (sexy shop)
- distributori automatici di cibi e bevande
- posti telefonici pubblici ed Internet Point, call center
- lotterie, sale scommesse, case e sale da gioco, sale biliardo o altre attività che hanno installate al loro interno apparecchiature per giochi con vincite di denaro
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili
- lavanderie a gettone
- money transfert e money change
- compro oro
- vendita di sigarette elettroniche
- farmacie
- attività commerciali e/o artigianali di preparazione-cottura e vendita di alimenti che acquistino e utilizzino, nel ciclo produttivo, alimenti precotti o surgelati in via prevalente (es. kebab);
- studi professionali, agenzie immobiliari e assicurative e/o di intermediazione finanziaria
- esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale
- attività esclusivamente on-line e/o non aventi un locale fisso, accessibile e aperto al pubblico

2) Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Cuneo e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.

3) I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di

regolarità contributiva (DURC).

4) Non devono essere sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

5) Non devono aver subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

6) Non devono essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori:

- Artigianato.
- Botteghe di produzioni tipiche locali e laboratori volti al mantenimento e alla diffusione di mestieri tradizionali o a rischio sparizione (es. fabbri, falegnami, vetrai, ecc.).
- Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, dello sviluppo turistico del territorio, della mobilità sostenibile e dell'ambiente.
- Commercio al dettaglio ed esercizi di vicinato con anche vendita di prodotti di qualità e di origine controllata e di artigianato tipico italiano.
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con almeno una parte dei prodotti venduti e/o somministrati che siano produzioni tipiche della regione Piemonte.

Articolo 5 – Obblighi del beneficiario

Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo 1 del presente regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 2 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che cessa l'attività per cause di forza maggiore quali:

- Incendio
- Decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi
- Sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria

competente.

- Gravi danni causati da eventi ambientali eccezionali quali alluvioni, terremoti, tornado, ecc...

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore

Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali

Articolo 7 – Agevolazioni concedibili

Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 2 (due) anni di esercizio della stessa:

- Riduzione del 50% per il primo anno e riduzione del 30% per il secondo anno dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI)
- Riduzione del 70% per il primo anno e riduzione del 50% per il secondo anno dal Canone di Occupazione di suolo pubblico (COSAP)
- Riduzione del 100% per il primo anno e riduzione del 50% per il secondo anno dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni

I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro annui.

Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel territorio comunale di Cuneo, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Cuneo.

Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti che annualmente il Comune prevederà ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni

Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei limiti di bilancio di cui all'articolo 12 e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei beneficiari attraverso gli strumenti preposti anche attraverso la pubblicazione online sul sito ufficiale del comune di Cuneo.

Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni descritte al precedente articolo 7 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o

di nuova unità locale nel territorio comunale di Cuneo, per la quale vengono concesse con il presente Regolamento.

Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata alla Direzione Risorse, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Cuneo e pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse. Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Servizio Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, la Direzione Risorse attraverso il servizio Tributi, procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Servizio Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei due anni previsti.

Articolo 11 – Revoche

Il Comune di Cuneo procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni. La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di due anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo 4.

Articolo 12 – Norma finanziaria

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento deve essere contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro variazioni. La somma può variare in base agli obiettivi programmati di bilancio o di fronte a spese impreviste di assoluta priorità o causa di forza maggiore o mancato trasferimento di fondi statali, regionali e/o comunitari.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Qui di seguito si elencano sommariamente alcuni riferimenti legislativi che sono stati tenuti presenti per la scrittura di questo regolamento:

Statuto del Comune di Cuneo

Regolamenti comunali inerenti le attività produttive ed i tributi

Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE (GUUE L124 del 20.05.2003)

Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 (GU 238/2005)

Legge quadro dell'artigianato n 443 del 08\10\1985

Legge regionale 1 del 14\01\2009 "Testo Unico dell'Artigianato"

DI.Gs. 114/98 "esercizi di vicinato"

D.lgs. 59/2010

Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999

Legge 11\11\2011 n.180

Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02

TUEL (Testo Unico degli Enti Locali)

